

salute non mel concedessero, e dopo gli accordi presi coll'onorevole signor ministro, io ne dava comunicazione agli onorevoli colleghi che trovava al banco della Commissione, e ne aveva la loro approvazione. E per trovarsi al posto a cui ci aveva destinato il voto degli uffizi non vi era bisogno d'invito: l'ordine del giorno della Camera ci prescriveva il dover nostro.

Quindi, se l'onorevole Sanguinetti si fosse trovato quella mattina insieme con noi al banco della Commissione, certamente ora non verrebbe fare a me specialmente cotesto rimprovero. Ad ogni modo egli avrebbe dovuto leggere tutta la discussione e si sarebbe persuaso che non ho mancato di lealtà fino al punto di dire di non avere io riunita la Commissione a cagione della strettezza del tempo e della mia infermità.

PRESIDENTE. Dunque siamo all'articolo 8.

Se nessuno domanda la parola...

NISCO, relatore. Sull'articolo 8 l'aveva già domandata io la parola.

Tra l'articolo 7 e l'articolo 8 c'era nel progetto antico della Commissione un articolo 8 del quale il già nono ha preso il posto. Quest'articolo 8 è stato soppresso, poichè l'onorevole ministro faceva osservare che, dicendosi nell'articolo seguente: « Il contribuente che non paghi le imposte pel giorno della scadenza, o le paghi solamente in parte, » ecc., con questo s'intende benissimo che il contribuente poteva pagare anche una parte di quota dell'imposta fondiaria. Però, trattandosi di un diritto, o, per dir meglio, di una guarentigia accordata al contribuente, e trattandosi di una derogazione al principio generale del giure civile, cioè che non si può esigere il pagamento di un debito se non quando il pagamento sia completo, così si è creduto miglior consiglio da' miei colleghi ed anche da me di dover ripristinare quest'articolo, il quale è così concepito:

« Art. 8. L'esattore non può ricusare la somma che gli si presenta da un contribuente o per conto di un contribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo. »

Io credo che l'onorevole signor ministro non troverà alcuna difficoltà nell'accettare cotesta ripristinazione nel considerare che essa racchiude un diritto assicurato ai contribuenti.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

SELLA, ministro per le finanze. Veramente considero superfluo quest'articolo, nè mi pare contenere materia legislativa, ma solo una disposizione di regolamento; però se la Commissione crede che esso abbia un'utilità io non faccio opposizione alla sua adozione.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ed il Ministero sarebbero d'accordo nello stabilire, dopo l'articolo 7, l'articolo 8 del primo progetto.

Il deputato De Luca intende parlare su quest'articolo 8 che si propone di aggiungere?

DE LUCA. Io intendeva avere qualche schiarimento dal signor ministro sull'articolo 8 della nuova proposta della Commissione, a meno che esso si modifichi.

NISCO, relatore. Io accettavo l'osservazione che mi faceva l'onorevole signor ministro, il quale mi dimostrava che coll'articolo 9 (oggi è articolo 8) era risolta questa questione; ma poichè si ammette un principio che deroga alla massima generale di diritto comune per dare una guarentigia ai contribuenti, io penso che non si debba venire in linea d'interpretazioni a riconoscerlo, bensì si debba esprimere chiaramente. Quindi credo utilissima cosa; anzi necessaria di ripresentare l'articolo 8, nè su ciò davvero vi può essere discussione alcuna.

MELLANA. Dopo la discussione che ebbe luogo un mese e mezzo fa prima delle vacanze parlamentari, io mi credeva che non si sarebbe più parlato di questo progetto di legge.

Infatti, persona autorevole del Ministero cui io domandai informazioni a questo proposito, mi avea detto che non sarebbe più per ora portato in discussione, e credo sarebbe stato meglio.

Ma giacchè questo non avvenne ed in una tornata per riempitivo si dissotterrò questo progetto per occupare qualche ora della Camera e furono votati alcuni articoli e che in alcun modo non è più lecito il rivenire su di essi, mi permetterà il signor presidente che io proponga un articolo prima dell'ottavo, che, secondo me, se non rimedia al male, almeno attenuerà alcune fatali conseguenze di quel voto.

Ho già altra volta osservato come con questa legge in un Governo rappresentativo si tenga minor conto degli interessi e della dignità dei cittadini di quello facessero i più tristi Governi assoluti. Nella percezione delle imposte abbiamo veduto i Governi assoluti sempre preoccupati dal pensiero di renderla il meno fattibile odiosa ai contribuenti; noi invece da qualche tempo, e massime sotto il Ministero Minghetti ed il ministro Sella, pare ci studiamo di dare i contribuenti piedi e mani legati in balia alla nuova industria che si è intrusa, e che fu così bene stigmatizzata e definita dall'onorevole La Porta in una precedente tornata.

Giacchè il Governo e la Camera hanno dimenticato quel costume di agire verso le popolazioni con quei riguardi paterni che dovrebbero caratterizzare un libero Governo, col mio articolo che verrò presentando voglio aprire il mezzo ai comuni di esercitare una tale tutela onde sia menomato il male che con questa legge si fa, senza beneficio delle finanze, alle popolazioni.

La mia proposta è che quei comuni i quali possono dare quella cauzione che si domanda, con questa legge, all'appaltatore, loro sia fatto lecito di eseguire essi stessi per mezzo di loro agenti la riscossione dell'imposta governativa.

Così almeno i comuni potranno, in mancanza della paterna tutela governativa, subentrare, e sottrarre i contribuenti da questo sciame di nuovi pubblicani che si vorrebbero introdurre nel paese. E se la mia proposta è ammessa, io, per quanto da me dipende, farò il possibile perchè il comune cui appartengo trovi queste